







#### CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Comuni di Torre San Giorgio, Vigone e Villafranca Piemonte, Centro Servizi Socio - Assistenziali e Sanitari, Pensionato Regina Elena ed Opera Pia Faccio Frichieri

## presso il COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE

Piazza Cavour n. 1 – 10068 Villafranca Piemonte Tel. 011-9807107 – Fax 011-9807441 protocollo@pec.comune.vilafrancapiemonte.to.it

# APPALTO INTEGRATO RELATIVO ALL'INTERVENTO DI RIGENERAZIONE PROGETTO PNRR – M5 C2 – PUI

MINISTERO DELL'INTERNO – COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE - CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL FABBRICATO EX MULINO VOTTERO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN SOCIAL HOUSING SITO IN VIA PRINCIPI DI VILLAFRANCA N. 4 / A SULL'AREA DISTINTA AL CATASTO TERRENI AL FOGLIO N. 72, MAPPALE N. 286 – PROCEDURA APERTA CODICE IDENTIFICATIVO GARA 9564842550 - CODICE UNICO DI PROGETTO D28J22000010006 - PROCEDURA DI GARA N. 8867071 DEL 22.12.2022

## BANDO / DISCIPLINARE DI GARA

- **1. INTERVENTI**: Comune di Villafranca Piemonte: lavori di riqualificazione del fabbricato ex mulino VOTTERO finalizzato alla realizzazione di un social housing sito in Via Principi di Villafranca n. 4 / A, sull'area distinta al Catasto Terreni al foglio n. 72, mappale n. 286.
- **2. PREMESSE**: il presente bando / disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Villafranca Piemonte (Stazione Appaltante), alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle ulteriori informazioni relative alla procedura avente ad oggetto l'appalto integrato dei lavori relativi all'intervento di Piano Urbano Integrato.

La presente procedura di gara è stata disposta con determinazione a contrarre del Responsabile dell'Area Tecnica – Lavori Pubblici del Comune di Villafranca Piemonte n. 681, del 23.12.2022, per mezzo della quale sono stati definiti i requisiti di partecipazione ed i criteri di selezione/valutazione e di indizione della gara.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni – Codice dei contratti pubblici.

Il luogo di svolgimento dei lavori sono il Comune di Villafranca Piemonte.

**3. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:** Centrale Unica di Committenza Comuni di Torre San Giorgio, Vigone e Villafranca Piemonte, Centro Servizi Socio Assistenziali e Sanitari, Pensionato Regina Elena ed Opera Pia Faccio Frichieri.

Responsabile della Centrale Unica di Committenza: geom. Mario DRUETTA (Comune di Vigone).

Indirizzo: Piazza Cavour n. 1, 10068 Villafranca Piemonte (TO).

Tel. 011.9807107, Telefax: 011.9807294.

Posta elettronica info@comune.villafrancapiemonte.to.it.

Posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.vilafrancapiemonte.to.it.

#### 4. PER CONTO DELLA STAZIONE APPALTANTE:

Stazione Appaltante	Comune di Villafranca Piemonte
Ufficio	Area Tecnica – Lavori Pubblici
Responsabile Unico del Procedimento	geom. Mauro BORELLO
Indirizzo	Piazza Cavour n. 1, 10068 Villafranca Piemonte (TO)
Telefono	0119807107
Posta elettronica certificata	protocollo@pec.comune.vilafrancapiemonte.to.it

La procedura di gara sarà interamente svolta attraverso la piattaforma digitale "TRASPARE" alla quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo web sotto specificato: https://centraleunicadicommittenzadivillafrancapiemonte.traspare.com

NB. Per poter partecipare alla procedura di gara l'operatore economico deve preliminarmente provvedere alla propria registrazione inserendo i dati richiesti nella sezione "accesso azienda".

Eventuali informazioni di dettaglio sulla fase di registrazione possono essere richieste al gestore della piattaforma attraverso i contatti indicati nella sezione "Serve Aiuto?" presente nella Home Page.

## 5. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

- **5.1 Documenti di gara**: la documentazione di gara comprende:
- bando / disciplinare di gara;
- modulistica come indicata nella determinazione di indizione della gara da parte de Responsabile del Procedimento n. 981, del 23.12.2022;
- documentazione tecnica di cui ai commi 14 e 15, dell'art. 23, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni composta da progetto definitivo (approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 186, del 22.12.2022 e validato con verbale del 21.12.2022 approvato con determinazione n. 979, del 22.12.2022).

La documentazione di gara è interamente disponibile sulla piattaforma digitale "TRASPARE" di cui al precedente art. 1.

**5.2 Chiarimenti:** è possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare, esclusivamente attraverso la piattaforma digitale "TRASPARE" (https://centraleunicadicommittenzadivillafrancapiemonte.traspare.com), almeno otto giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi del quarto comma, dell'art. 74, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno cinque giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet dell'Amministrazione aggiudicatrice nonché sulla apposita sezione della piattaforma digitale.

La stazione appaltante risponde a quesiti di carattere specifico che riguardano il presente disciplinare di gara al fine di rendere maggiormente chiare le sue clausole.

Quesiti invece di carattere generale riguardanti l'interpretazione di norme, Leggi, regolamenti non possono essere oggetto di valutazione in questa sede.

Tale valutazione sarà in capo al responsabile unico del procedimento nella fase di valutazione dei requisiti di gara.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

**5.3 Comunicazioni**: ai sensi del sesto comma, dell'art. 76, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo di posta elettronica certificata o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui al quinto comma, dell'art. 76, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Fermo restando quanto indicato nel precedente paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici inerenti la presente procedura di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese, durante la fase di espletamento della procedura di gara, attraverso la piattaforma digitale "TRASPARE" (https://centraleunicadicommittenzadivillafrancapiemonte.traspare.com) e, successivamente al completamento della procedura di gara, trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato.

Eventuali modifiche dell'indirizzo posta elettronica certificata / posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, Gruppo Europeo di Interesse Economico, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui alle lettere b) e c), del secondo comma, dell'art. 45, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

**6. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI**: l'appalto è costituito da un unico lotto poiché difficilmente possibile ed economicamente poco conveniente suddividere gli appalti in lotti funzionali da realizzarsi sull'immobile del Comune di Villafranca Piemonte.

L'importo complessivo dei lavori ammonta ad €. 3.628.517,66 di cui €. 240.864,62 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e ad €. 156.309,86per la progettazione esecutiva.

L'importo per la redazione della progettazione esecutiva ammonta, invece, ad €. 156.309,86 come meglio specificato negli allegati progettuali.

L'importo a base di gara, I.V.A. ed oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso ammonta, pertanto, complessivamente ad €. 3.543.962,90 (€. 3387.653,04 per lavori ed €. 156.309,86 per progettazione esecutiva).

L'intervento è finanziato con fondi Ministeriali inerente ai Progetti Urbani Integrati a valere sulla Misura 5 C.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà "a corpo".

Con riferimento al Vocabolario Comune per gli Appalti Pubblici, adottato dal regolamento (CE) n. 213/2008, le lavorazioni di cui al presente appalto hanno il seguente codice CPV:

N.	DESCRIZIONE	CPV	P. / S.	IMPORTO
1	restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela	OG2	PRINCIPALE	€. 2.824.846,60
2	impianto idrico – sanitario, cucine, lavanderie	0S3	SECONDARIA	€. 58.523,55
3	impianti termici e di condizionamento	028	SECONDARIA	€. 398.114,33
4	Impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	OS30	SECONDARIA	€. 347.033,18
5	spese tecniche per progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	E.22 – S.03 – IA.01 - IA.02 – IA.03	PRINCIPALE	€. 156.309,86
Importo totale dell'appalto				€. 3.784.827,5290

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal Decreto Legislativo 09.10.2002, n. 231 come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 09.11.2012, n. 192.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, della Legge 13.08.2010, n. 136 e sue successive modifiche ed integrazioni.

**7. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI**: con riferimento a quanto previsto dal Cronoprogramma e dal Capitolato Speciale di Appalto allegato al progetto definitivo posto a base di gara, il tempo massimo per l'ultimazione dei lavori è pari a 770 (settecentosettanta) giorni naturali e consecutivi di cui 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi per la progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e 680 (seicentottanta) giorni naturali e consecutivi per l'esecuzione dei lavori.

**8. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**: gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale.

Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui alle lettere b) e c), del secondo comma, dell'art. 45, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara.

In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353, del Codice Penale.

Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c), del secondo comma, dell'art. 45, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui alla lettera f), del secondo comma, dell'art. 45, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cosiddetta rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti; l'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cosiddetta rete contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara; l'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cifrario Determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 3, del 23.04. 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cifrario Determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 3, del 23.04.2013).

Il ruolo di mandante / mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui alle lettere b), c), del primo comma, dell'art. 45, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub - associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi del dodicesimo comma, dell'art. 48, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi del sesto comma, dell'art. 186 bis, del Regio Decreto 16.03.1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in Raggruppamento Temporaneo di Imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al Raggruppamento Temporaneo di Imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

**9. REQUISITI GENERALI**: sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione del comma 16 ter, dell'art. 53, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165.

In caso di servizi / forniture di cui ai settori sensibili di cui al comma 53, dell'art 1, della Legge 06.11.2012, n. 190, gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cifrario Circolare del Ministero dell'Interno prot. 25954, del 23.03.2016 e Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18.04.2013 come aggiornato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24.11.2016).

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità / patto di integrità, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi del diciassettesimo comma, dell'art. 1, della Legge 06.11.2012, n. 190.

**10. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**: i concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass - FVOE in conformità alla deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 157, del 17.02.2016.

Ai sensi del primo e secondo comma, dell'art. 81 e del tredicesimo comma, dell'art. 216, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass - FVOE istituita presso Autorità Nazionale Anticorruzione per la comprova dei requisiti.

Ai sensi della lettera b), del quarto comma, dell'art. 59, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

**10.1 Requisiti di costruzione**: i concorrenti che eseguono i lavori con la propria organizzazione d'impresa o tramite imprese collegate o controllate dovranno essere in possesso dei requisiti sotto descritti:

CATEGORIA	DESCRIZIONE	IMPORTO	%	CLASSIFICA
OG2	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	€. 2.824.846,60	77,85	IV
O28	Impianti termici e di condizionamento	€. 398.114,33	10,97	II
0S30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	€. 347.033,18	9,57	II

Qualificazione richiesta ai concorrenti:

CATEGORIA	QUALIFICAZIONE	
OG2	prevalente - subappaltabile come per Legge.	
OS28	scorporabile con obbligo di qualificazione - subappaltabile come per Legge.	
OS30	scorporabile con obbligo di qualificazione - subappaltabile come per Legge.	

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione alle condizioni indicate dal secondo comma, dell'art. 61, del Decreto del Presidente della Repubblica 05.10.2010, n. 207 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi del secondo comma, dell'art. 92, del Decreto del Presidente della Repubblica 05.10.2010, n. 207 e sue successive modifiche ed integrazioni, per i raggruppamenti temporanei, di tipo orizzontale di cui alle lettere d), e), f), g), del secondo comma, dell'art. 45, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni i requisiti di qualificazione economico finanziari e tecnico organizzativi richiesti nel bando per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del quaranta per cento e la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del dieci per cento.

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicato in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara.

Ai sensi del terzo comma, dell'art. 92, del Decreto del Presidente della Repubblica 05.10.2010, n. 207 e sue successive modifiche ed integrazioni, per i raggruppamenti temporanei, di tipo verticale di cui alle lettere d), e), e g), del secondo comma, dell'art. 45, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni i requisiti di qualificazione economico finanziari e tecnico organizzativi richiesti nel bando sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente.

I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente possono essere assunti da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta.

**10.2 Requisiti di progettazione**: nel caso in cui l'operatore economico intenda dare corso alla progettazione direttamente, oltre ai requisiti richiesti come esecutore dovrà essere in possesso dei requisiti tecnico professionali per la progettazione.

Se in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione di progettazione e costruzione dovrà attestare che i requisiti tecnico professionali richiesti dal presente bando sono posseduti dal proprio staff di progettazione costituito ai sensi del settimo comma, dell'art. 79, del Decreto del Presidente della Repubblica 05.10.2010, n. 207 e sue successive modifiche ed integrazioni.

I concorrenti in possesso di attestazione Società Organismo di Attestazione di sola costruzione devono o avvalersi di professionisti qualificati da indicare nell'offerta o partecipare alla gara in associazione temporanea con uno o più soggetti ai sensi del primo comma, dell'art. 46, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, i quali necessariamente rivestono il ruolo di mandante.

Nel caso di pluralità di professionisti, quest'ultimi si dovranno presentare nelle forme di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f), del primo comma, dell'art. 46, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Se il concorrente è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione per sola costruzione dovrà indicare nell'offerta:

- a) l'operatore economico incaricato della progettazione di cui al primo comma, dell'art. 46, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, o più professionisti tra loro riuniti in sub raggruppamento temporaneo di cui alla lettera e), del quale il concorrente intende avvalersi;
- b) l'associazione in raggruppamento temporaneo in qualità di mandante ai fini della progettazione, di un operatore economico progettista di cui alle lettere a), b), c), d) ed f), del primo comma, dell'art. 46, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, o più professionisti tra loro riuniti in sub raggruppamento di cui alla lettera e), del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni dell'art. 48, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni.

In ogni caso, l'incarico di progettazione deve essere svolto da professionisti abilitati alla professione iscritti negli appositi albi e in possesso delle abilitazioni professionali previste dalla vigente normativa, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede d'offerta, pena l'esclusione dalla gara.

Ai sensi del quinto comma, dell'art. 24, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni in sede di offerta deve essere indicata la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

Il soggetto che si occupa del coordinamento per la sicurezza dovrà possedere la relativa abilitazione (art. 98, del Decreto Legislativo 09.04.2008, n. 81 e sue successive modifiche ed integrazioni).

- **10.3 Requisiti di ordine generale per i professionisti**: non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti che si avvalgono di professionisti indicati o associati per i quali sussistono:
- a) le cause ostative alla partecipazione previste dall'art. 80, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- b) le cause di esclusione di cui al settimo comma, dell'art. 24, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- c) l'inesistenza dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3, del Decreto Ministeriale 02.12.2016, n. 263, in caso di società di ingegneria o di società di professionisti.

Nel caso in cui i concorrenti non possiedano i requisiti per l'affidamento dei servizi di progettazione o possiedano l'attestazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione per la sola attività di costruzione, l'assenza delle cause ostative deve essere dichiarata dai soggetti associati o indicati dal concorrente, compilando preferibilmente il modello Documento di Gara Unico Europeo allegato al presente disciplinare.

**10.4 Requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi dei professionisti**: il concorrente deve aver eseguito negli ultimi cinque anni servizi di ingegneria relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori a cui si riferiscono i servizi da affidare che dovranno essere individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali (Decreto Ministeriale 17.06.2016) e per un importo non inferiore all'importo di ognuna delle classi di progettazione di seguito individuate:

CATEGORIA	DECRETO MINISTERIALE 17.06.2016	IMPORTO
Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela:	E.22	€. 94.836,17
Strutture o parti di strutture in cemento armato – verifiche strutturali relative – ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni:	S.03	€. 25.643,94
Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione dell'acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali – impianti sanitari – impianti di fognatura domestica od industriale e opere relative al trattamento delle acque di rifiuto, reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi, impianti per la distribuzione di aria compressa del vuoto e di gas medicinali, impianti e reti antincendio:	IA.01	€. 3.333,13
Impianti di riscaldamento, impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria, impianti meccanici di distribuzione fluidi, impianto solare termico:	IA.02	€. 14.617,58
Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente, singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice:	IA.03	€. 17.879,04

Il concorrente, al fine di documentare il requisito richiesto dovrà produrre la dichiarazione di cui al modello Documento di Gara Unico Europeo allegato al presente disciplinare.

I servizi valutabili ai fini del soddisfacimento del requisito sono quelli iniziati e ultimati nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, oppure la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

## Si precisa che:

- a) il concorrente deve fornire l'elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali;
- b) i soggetti e i loro collaboratori che firmano il progetto, non devono trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui al sesto comma, dell'art. 24, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, ovvero non devono partecipare a più di un raggruppamento né partecipare, contemporaneamente, in forma singola e quale componente di un raggruppamento temporaneo e comunque nessuno degli anzidetti soggetti deve essere amministratore, socio, dipendente consulente con rapporto esclusivo con società di professionisti o società di ingegneria che partecipano alla stessa gara;

- c) si applicano le disposizioni di cui al settimo comma, dell'art. 24, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- d) i soggetti, se costituiti in forma di società di ingegneria devono disporre del direttore tecnico in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del Decreto Ministeriale 02.12.2016, n. 263.

Ai sensi dell'art. 89, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

- 10.5 Requisiti di idoneità professionale, economica finanziaria e tecnico professionale per tutto l'appalto integrato: nello specifico i concorrenti, in riferimento all'art. 83 ed al quattordicesimo comma, dell'art. 216, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) attestazione, rilasciata da Società Organismo di Attestazione regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 84, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 61, del Decreto del Presidente della Repubblica 05.10.2010, n. 207 e sue successive modifiche ed integrazioni, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere;
- b) i concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate dal secondo comma, dell'art. 61, del Decreto del Presidente della Repubblica 05.10.2010, n. 207 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- c) i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria dei soggetti di cui alle lettere b) e c), del secondo comma, dell'art. 45, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- d) per i primi cinque anni dalla costituzione dei soggetti di cui alle lettere b) e c), del secondo comma, dell'art. 45, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, i requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi posseduti dalle singole imprese consorziate, vengono sommati in capo al consorzio;
- e) per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti di cui all'art. 84, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni devono essere posseduti dal mandatario per i lavori di categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo; i lavori riconducibili alla categoria prevalente o alle categorie scorporate, possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento di tipo orizzontale;

- f) considerato che l'importo dei lavori e tale che è sufficiente la qualificazione in classifica IV per la partecipazione alla gara non è necessario il possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati;
- g) in attuazione dell'art. 89, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, l'operatore economico, singolo o riunito nelle forme di cui all'art. 45, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale (con esclusione dei requisiti di cui all'art. 80), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura dei legami con questi ultimi. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

**11. AVVALIMENTO**: ai sensi dell'art. 89, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c), del primo comma, dell'art. 83, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura oppure a specifici Albi].

Ai sensi del primo comma, dell'art. 89, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie.

L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi del settimo comma, dell'art. 89, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi del primo comma, dell'art. 89, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni ferma restando l'applicazione del dodicesimo comma, dell'art. 80, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi del terzo comma, dell'art. 89, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al Responsabile Unico del Procedimento, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al presente disciplinare, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta.

Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il Documento di Gara Unico Europeo della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento).

In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

**12. SUBAPPALTO**: il concorrente del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni indica all'atto dell'offerta le parti dell'appalto, relative alla sola fase di esecuzione dei lavori, che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del quarantanove virgola novantanove per cento dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni e dal precedente art. 03 del presente disciplinare di gara.

In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui al terzo comma, dell'art. 105, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni.

## 13. GARANZIA PROVVISORIA E POLIZZA ASSICURATIVA: l'offerta è corredata da:

➤ una garanzia provvisoria (Ente beneficiario Comune di Villafranca Piemonte), come definita dall'art. 93, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, pari a due per cento del prezzo base dell'appalto, salvo quanto previsto dal settimo comma, dell'art. 93, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni;

➤ una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al terzo comma, dell'art. 93, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'ottavo comma, dell'art. 93, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi del sesto comma, dell'art. 93, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91, del Decreto Legislativo 06.09.2011, n. 159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi del primo comma, dell'art. 89, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui al terzo comma, dell'art. 93, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni.

In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui al nono comma, dell'art. 103, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html;
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/;
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\_non\_abilitati.pdf;
- http://www.ivass.it/ivass/imprese\_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o Gruppo Europeo di Interesse Economico, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui alle lettere b) e c), del secondo comma, dell'art. 45, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19.01.2018 n. 31; le garanzie fideiussorie devono essere conformi agli schemi tipo contenuti nell'«Allegato A - Schemi Tipo», al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19.01.2018 n. 31;
- d) avere validità per centottanta giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
  - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944, del Codice Civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, del Codice Civile;
  - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- f) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi del quinto comma, dell'art. 93, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori centottanta giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- documento informatico, ai sensi della lettera p), dell'art. 1, del Decreto Legislativo 07.03.2005, n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dal primo e secondo comma, dell'art. 22, del Decreto Legislativo 07.03.2005, n. 82.

In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (primo comma, dell'art. 22, del Decreto Legislativo 07.03.2005, n. 82) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (secondo comma, dell'art. 22, del Decreto Legislativo 07.03.2005, n. 82).

La sottoscrizione della polizza dovrà avvenire mediante la diretta produzione del documento informatico (non cartaceo, cifrario art. 20, del Decreto Legislativo 07.03.2005, n. 82), sottoscritto con firma digitale, sia dal soggetto che rilascia la polizza sia dal contraente.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui al settimo comma, dell'art. 93, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del cinquanta per cento per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui al settimo comma, dell'art. 93, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, si ottiene:

- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui alle lettere d), e), f) e g), del secondo comma, dell'art. 45, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o Gruppo Europeo di Interesse Economico, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della già menzionata certificazione:
- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lettere b) e c), del secondo comma, dell'art. 45, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, solo se la già menzionata certificazione sia posseduta dal consorzio e / o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dal settimo comma, dell'art. 93, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui alle lettere b) e c), del secondo comma, dell'art. 45, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, da parte del consorzio e / o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e / o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta.

È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

Ai sensi dell'art. 20, del Decreto Legislativo 07.03.2005, n. 82, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (esempio: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al Raggruppamento Temporaneo di Imprese, carenza delle clausole obbligatorie, ecc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

L'appaltatore, per conto del progettista titolare della progettazione esecutiva, deve munirsi, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; la polizza deve coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che l'amministrazione deve sopportare per le varianti, resesi necessarie in corso di esecuzione.

La garanzia è prestata per un massimale non inferiore ad €. 4.000.000,00.

**14. SOPRALLUOGO**: il sopralluogo è obbligatorio.

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo potrà essere effettuato esclusivamente dai seguenti soggetti, muniti di apposito documento di riconoscimento e della documentazione comprovante il ruolo ricoperto: titolare, direttore tecnico, amministratore delegato, dipendente della ditta accompagnato da attestazione rilasciata dal titolare in merito alla qualifica ricoperta, procuratore autorizzato con procura notarile o autenticata da pubblici ufficiale.

**15. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICURRUZIONE**: i concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a €. 140,00 secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1197, del 18.12.2019 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCPass e FVOE.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi del nono comma, dell'art. 83, del Decreto Legislativo 07.03.2005, n. 82, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi del comma 67, dell'art. 1, della Legge 23.12.2005, n. 266.

**16. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**: la documentazione relativa all'offerta di gara potrà essere "inserita" nelle apposite sezioni della piattaforma digitale "TRASPARE" in qualsiasi momento a partire dalla pubblicazione della documentazione di gara.

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per le ore 18:00, del giorno 21.02.2023

Entro il suddetto termine, l'operatore economico dovrà avere cura di "inviare" la documentazione attraverso l'apposita sezione della piattaforma digitale "TRASPARE".

Scaduto il suddetto termine non sarà più possibile inviare la documentazione e, pertanto, l'operatore economico non potrà partecipare alla procedura di gara.

Sulla piattaforma digitale "TRASPARE" dovranno essere caricati i documenti richiesti come dettagliati al successivo paragrafo 18 avendo cura di inserire la relativa documentazione all'interno della propria "busta digitale".

Relativamente alla presente procedura di gara sono previste numero tre "buste digitali" relative, rispettivamente, a:

- documentazione amministrativa;
- offerta tecnica;
- offerta economica.

Si precisa che tutta la documentazione prevista ed inserita all'interno di ogni singola busta digitale dovrà essere sottoscritta digitalmente e dovrà essere creato uno o più files aventi estensione p7m.

Si raccomanda di verificare, in tempo utile, le dimensioni massime (in termini di byte) che il singolo file, ovvero l'intera documentazione, deve avere per poter essere utilmente caricata nella relativa sezione della piattaforma telematica.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 46 e 47, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 e sue successive modifiche ed integrazioni; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 e sue successive modifiche ed integrazioni, ivi compreso il Documento di Gara Unico Europeo, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano il terzo comma, dell'art. 83 e gli artt. 86 e 90, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica il nono comma, dell'art. 83, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi del quarto comma, dell'art. 32, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni per centottanta giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi del quarto comma, dell'art. 32, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

17. SOCCORSO ISTRUTTORIO: le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del Documento di Gara Unico Europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al nono comma, dell'art. 83, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti / elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del Documento di Gara Unico Europeo e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni:
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (esempio: garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (esempio: mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e / o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (esempio: dichiarazione delle parti del servizio / fornitura ai sensi del quarto comma, dell'art. 48, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui al nono comma, dell'art. 83, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

**18. CONTENUTO DELLA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**: la busta digitale "Documentazione amministrativa" contiene la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, il Documento di Gara Unico Europeo nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Si precisa che la documentazione deve essere caricata nella relativa sezione mediante singoli files pdf sottoscritti digitalmente producendo, quindi, documenti in formato p7m.

Nel caso si intenda caricare la documentazione mediante files compressi in formato zip, devono essere sottoscritti digitalmente solo i singoli files pdf e non il relativo file compresso in formato zip.

**18.1 Domanda di partecipazione** (allegato modello): la domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, Raggruppamento Temporaneo di Imprese, aggregazione di imprese di rete, Gruppo Europeo di Interesse Economico).

In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, Gruppo Europeo di Interesse Economico, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria / mandante, capofila / consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui alle lettere b) e c), del secondo comma, dell'art. 45, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale / i consorziato / i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta, digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria / capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile; in particolare:
  - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi del comma 4 quater, dell'art. 3, del Decreto Legge 10.02.2009, n. 5 convertito con modificazioni dalla Legge 09.04.2009, n. 33, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi del comma 4 quater, dell'art. 3, del Decreto Legge 10.02.2009, n. 5 convertito con modificazioni dalla Legge 09.04.2009, n. 33, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui alle lettere b) e c), del secondo comma, dell'art. 45, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

# Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
- **18.2 Documento di Gara Unico Europeo**: il concorrente compila il Documento di Gara Unico Europeo di cui allo schema allegato al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18.07.2016 e sue successive modifiche ed integrazioni messo a disposizione in allegato, secondo quanto di seguito indicato.
- 1. Parte I Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore: il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
- 2. Parte II Informazioni sull'operatore economico: il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun'ausiliaria, allega:

- Documento di Gara Unico Europeo, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- dichiarazione sostitutiva di cui al primo comma, dell'art. 89, del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 e sue successive modifiche ed integrazioni, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- dichiarazione sostitutiva di cui al settimo comma, dell'art. 89, del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 e sue successive modifiche ed integrazioni sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto; a tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi del primo comma, dell'art. 89, del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 e sue successive modifiche ed integrazioni, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nella cosiddetta "black list":

dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del Decreto del Ministro delle Economia e Finanze 14.12.2010 ai sensi dell'art. 37, del Decreto Legge 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla Legge 30.06.2010, n. 122 oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi del terzo comma, dell'art. 1. del Decreto del Ministro delle Economia e Finanze 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

- 3. Parte III Motivi di esclusione: il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sezioni A B C D).
- 4. Parte IV Criteri di selezione: il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
  - a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale;
  - b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico finanziaria;

- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.
- 5. Parte VI Dichiarazioni finali: il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il Documento di Gara Unico Europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, Gruppo Europeo di Interesse Economico, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui al primo e secondo comma e lettera l), del quinto comma, dell'art. 80, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

## 18.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.

- **18.3.1 Dichiarazioni integrative (allegati Modelli Elenco)**: ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 e sue successive modifiche ed integrazioni, con le quali:
- a) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, ecc.) dei soggetti di cui al terzo comma, dell'art. 80, del Decreto Legislativo 18.04.2016,
  n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- b) dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi / fornitura;
  - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi / fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
- c) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

- d) [in caso di vigenza di patti / protocolli di legalità] accetta il patto di integrità / protocollo di legalità allegato alla documentazione di gara (diciassettesimo comma, dell'art. 1, della Legge 06.12.2012, n. 190);
- e) accetta, ai sensi del secondo comma, dell'art. 100, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
- f) [in caso di servizi / forniture di cui ai settori sensibili di cui al comma 53, dell'art 1, della Legge 06.12.2012, n. 190] dichiara di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della Provincia di \_\_\_\_\_\_ oppure dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della Provincia di \_\_\_\_\_\_.

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nella cosiddetta "black list":

g) dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 14.12.2010 ai sensi dell'art. 37, del Decreto Legge 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, della Legge 30.07.2010, n. 122 oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi del terzo comma, dell'art. 1, del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:

- h) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui al secondo comma, dell'art. 17 ed al terzo comma, dell'art. 53, del Decreto del Presidente della Repubblica 26.10.1972, n. 633 e sue successive modifiche ed integrazioni ed a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di Legge;
- i) indica l'indirizzo posta elettronica certificata oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui al quinto comma, dell'art. 76, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- j) autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico / commerciale; tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi della lettera a), del quinto comma, dell'art. 53, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- k) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 e sue successive modifiche ed integrazioni, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'art. 7, del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis, del Regio Decreto 16.03.1942, n. 267:

1)	indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sezione C, lettera d), del Documento di
	Gara Unico Europeo, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del
	provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciati dal Tribunale di
	nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento
	temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad
	una procedura concorsuale ai sensi del sesto comma, dell'art. 186 bis, del Regio Decreto
	16.03.1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

# **18.3.2 Documentazione a corredo**: il concorrente allega:

- a) PASSOE di cui alla lettera b), del terzo comma, dell'art. 2, della deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione 17.02.2016, n. 157, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
- b) documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'ottavo comma, dell'art. 93, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- c) copia conforme della certificazione di cui al settimo comma, dell'art. 93, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- d) ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- e) patto integrità sottoscritto per accettazione dai legali rappresentanti degli operatori economici partecipanti;
- f) documentazione privacy per accettazione dai legali rappresentanti degli operatori economici partecipanti
- g) dichiarazione di assenza conflitto interesse degli operatori economici partecipanti;
- h) bozza dello schema contratto sottoscritto per accettazione dai legali rappresentanti degli operatori economici partecipanti;
- i) capitolato speciale d'appalto per accettazione dai legali rappresentanti degli operatori economici partecipanti.
- **18.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati**: le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi del quarto comma, dell'art. 48, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, le parti del servizio / fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio / forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinario o i Gruppi Europeo di Interesse Economico già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o del Gruppo Europeo di Interesse Economico, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi del quarto comma, dell'art. 48, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, le parti del servizio / fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio / forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o Gruppi Europei di Interesse Economico non ancora costituiti:

- dichiarazione attestante:
  - a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o Gruppo Europeo di Interesse Economico ai sensi dell'ottavo comma, dell'art. 48, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti / consorziate;
  - c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi del quarto comma, dell'art. 48, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, le parti del servizio / fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio / forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25, del Decreto Legislativo 07.03.2005, n. 82, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio / forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25, del Decreto Legislativo 07.03.2005, n. 82, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24, del Decreto Legislativo 07.03.2005, n. 82, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25, del Decreto Legislativo 07.03.2005, n. 82;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio / forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito o costituendo:

- in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25, del Decreto Legislativo 07.03.2005, n. 82 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio / forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24, del Decreto Legislativo 07.03.2005, n. 82, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25, del Decreto Legislativo 07.03.2005, n. 82;
- in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25, del Decreto Legislativo 07.03.2005, n. 82, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio / forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24, del Decreto Legislativo 07.03.2005, n. 82, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25, del Decreto Legislativo 07.03.2005, n. 82.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

**19. CONTENUTO DELLA "OFFERTA TECNICA" ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO**: nella busta digitale "Offerta tecnica" deve essere contenuta, la descrizione dell'offerta migliorativa relativa agli elementi e sub-elementi qualitativi di cui alla tabella del presente disciplinare.

In particolare i concorrenti, al fine di illustrare e documentare in maniera completa e dettagliate le rispettive offerte tecniche, dovranno produrre tutti gli elaborati, come previsto dall'art. 33 Documenti componenti il progetto esecutivo del Decreto del Presidente della Repubblica 05.10.2010, n. 207 e sue successive modifiche ed integrazioni ed in particolare:

- elenco elaborati costituenti l'offerta tecnica;
- quadro sintetico delle migliorie offerte con l'indicazione per ognuna di esse dell'elemento qualitativo a cui si riferiscono;
- documentazione tecnico descrittiva costituente l'offerta tecnica contenente la descrizione tecnica, con adeguate e dettagliate motivazioni, delle migliorie offerte a seguito dello studio analitico del progetto, predisposta con riferimento a quanto specificato nel successivo art. 21;
- computo metrico senza prezzi complessivo nel quale devono essere riportate le voci del progetto posto a base di gara e le voci relative alle eventuali migliorie offerte;
- relazione tecnica del rispetto delle linee guida e condizioni collegate al principio del DNSH e produrre schede e documentazione finalizzata al controllo in fase di esecuzione.

Nota bene: l'inserimento di qualsiasi prezzo nel computo metrico e / o nel quadro di raffronto dell'offerta tecnica, anche per mero errore, comporterà l'inevitabile automatica esclusione del concorrente.

Si precisa inoltre, che:

- a) nessun onere di progettazione verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione alle proposte presentate;
- b) per migliorie tecniche offerte, si intende un miglioramento oggettivo di un elemento già previsto dalla stazione appaltante nel proprio progetto esecutivo posto a base di gara.

Si precisa, infine, che tutti gli elaborati relativi all'offerta tecnica, a pena di esclusione dell'offerta, devono essere sottoscritti dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o da un consorzio non ancora costituiti, i suddetti documenti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il già menzionato raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.

Tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica dovrà essere, inoltre, sottoscritta, a pena di esclusione, da un tecnico abilitato.

Si precisa che la documentazione deve essere caricata nella relativa sezione mediante singoli files pdf sottoscritti digitalmente producendo, quindi, documenti in formato p7m.

Nel caso si intenda caricare la documentazione mediante files compressi in formato zip, devono essere sottoscritti digitalmente solo i singoli files pdf e non il relativo file compresso in formato zip.

**20. CONTENUTO DELLA "OFFERTA ECONOMICA"**: nella busta digitale "Offerta economica" devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti: offerta economica contenente il ribasso percentuale offerto sull'importo dei lavori posti a base di gara.

Devono essere, inoltre, indicati:

- la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decimo comma, dell'art. 95, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, connessi con l'attività d'impresa e che dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto,
- la stima dei costi della manodopera, ai sensi del decimo comma, dell'art. 95, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni;

L'offerta economica deve essere predisposta esclusivamente compilando lo schema allegato, sottoscrivendolo digitalmente (file in formato p7m) ed inserendolo sulla piattaforma digitale "TRASPARE".

Si precisa e si prescrive:

- a) che la dichiarazione di offerta economica, a pena di esclusione dell'offerta, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di aggregazioni di imprese di rete, l'offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il già menzionato raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio;
- b) le cifre ammesse, per l'offerta economica, sono fino alla terza cifra decimale;
- c) sono escluse offerte in aumento o condizionate;
- d) sono inammissibili le offerte economiche condizionate o che superino l'importo a base d'asta.

Si precisa che la documentazione deve essere caricata nella relativa sezione mediante singoli files pdf sottoscritti digitalmente producendo, quindi, documenti in formato p7m.

Nel caso si intenda caricare la documentazione mediante files compressi in formato zip, devono essere sottoscritti digitalmente solo i singoli files pdf e non il relativo file compresso in formato zip.

**21. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**: l'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo, ai sensi del secondo comma, dell'art. 95, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida.

La stazione appaltante non autorizza la presentazione di varianti ai sensi del quattordicesimo comma, dell'art. 95, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni.

**21.1 Criteri di valutazione dell'offerta**: il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

N.	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX
A	Qualità delle caratteristiche dei materiali costruttivi e di finitura	15
В	Qualità dell'impiantistica tecnologica 25	
C	Qualità dell'adeguamento architettonico e riqualificazione ambientale del contesto circostante immobili di intervento	
D	CAM 8	
Е	Qualità dell'organizzazione del cantiere	2
F	Struttura tecnica ed elaborati preposti alla progettazione esecutiva rispetto alle indicazioni dell'Amministrazione Comunale.	
G	Struttura e valutazione delle linee guida e principi DNSH. 10	
Н	Fornitura e posa di arredi	10
TOTA	88	

Per quanto riguarda il criterio di valutazione avente natura quantitativa (offerta tempo ed economica), si specifica quanto segue:

N.	CRITERI DI VALUTAZIONE	DESCRIZIONE	PUNTI MASSIMI
I	Riduzione dei tempi di realizzazione dei lavori (massimo meno centottanta giorni naturali e consecutivi)	Ribasso percentuale sulla durata posto a base di gara	2
L	Offerta prezzo	Ribasso percentuale sull'importo complessivo (lavori e progettazione) posto a base di gara	10
TOTALE			12

Ai sensi dell'ottavo comma, dell'art. 95, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a trenta punti per il punteggio tecnico complessivo.

Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla già menzionata soglia.

Si precisa, inoltre, che nel caso in cui alcune delle soluzioni migliorative o integrazioni tecniche proposte da un concorrente siano valutate dalla commissione giudicatrice peggiorative o comunque non migliorative e, pertanto, non accettabili, non si procederà alla esclusione del concorrente dalla gara ma se ne terrà debitamente conto nell'assegnazione dei coefficienti numerici, ed in particolare, sullo specifico criterio di valutazione, al suddetto concorrente sarà assegnato un coefficiente pari a zero.

In caso di aggiudicazione, tale concorrente dovrà eseguire l'intervento, per quanto riguarda le dette proposte ritenute inaccettabili, nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni del progetto definitivo posto a base di gara.

La commissione giudicatrice, ai fini di quanto prima previsto, predisporrà una apposita relazione illustrativa in ordine alle proposte ritenute inaccettabili.

### Illustrazione parametri di valutazione

Premesse: saranno valutati esclusivamente i progetti che saranno ritenuti coerenti e corrispondenti in termini di aderenza al progetto architettonico a base di gara, con riferimento alla pianta, ai prospetti.

Per queste motivazioni, ai sensi del quattordicesimo comma, dell'art. 95, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, la stazione appaltante non autorizza la presentazione di varianti progettuali migliorative.

Saranno valutate invece esclusivamente migliorie progettuali degli elaborati posti a base di gara con le limitazioni previste nei singoli parametri valutativi.

Ai fini del presente disciplinare di gara si intendono come offerte migliorative i progetti che consistono in soluzioni tecniche che, senza incidere sulla struttura, sulla funzione e sulla tipologia del progetto a base di gara, investono singole lavorazioni o singoli aspetti tecnici dell'opera, lasciati aperti a diverse soluzioni.

#### Offerta Tecnica

CRITERIO A) Qualità delle caratteristiche dei materiali costruttivi e di finitura: saranno privilegiate soluzioni che, garantendo la qualità delle opere e dei lavori previsti dalla stazione appaltante, riescano a qualificare meglio il contesto architettonico degli ambienti e al contempo contenere al minimo gli oneri di manutenzione delle opere realizzate.

CRITERIO B) Qualità dell'impiantistica tecnologica: saranno privilegiate offerte che possano garantire alla stazione appaltante le opportune soluzioni innovative e di rispetto dell'ambiente in campo impiantistico e tecnologico in riferimento alla realizzazione degli impianti elettrici, di riscaldamento, di produzione di energia termica e frigorifera (efficientamento energetico, riduzione drastica dei consumi energetici, autonomia energetica, domotica, gestione da remoto, videosorveglianza, ecc.).

CRITERIO C) Qualità dell'adeguamento architettonico e riqualificazione ambientale del contesto circostante immobili di intervento: saranno privilegiate offerte che contengano soluzioni in grado di assicurare alla stazione appaltante una qualità architettonica del progetto quali il recupero delle facciate e degli elementi lignei preesistenti.

CRITERIO D) CAM – D.1 Materiali rinnovabili: viene attribuito un punteggio premiante pari a 3,00 punti per l'utilizzo di materiali da costruzione derivati da materie prime rinnovabili per almeno il 20 % in peso sul totale dell'edificio escluse le strutture portanti - D.2 Distanza di approvvigionamento dei prodotti da costruzione: viene attribuito un punteggio premiante pari a 2,00 punti che preveda l'utilizzo di materiali estratti, raccolti o recuperati, nonché lavorati (processo di fabbricazione) ad una distanza massima di centocinquanta chilometri dal cantiere di utilizzo, per almeno il sessanta per cento in peso sul totale dei materiali utilizzati; per distanza massima si intende la sommatoria di tutte le fasi di trasporto incluse nella filiera produttiva - D.3 Installazione e messa in servizio di un sistema di monitoraggio dei consumi energetici connesso al sistema per l'automazione, il controllo, la regolazione e la gestione delle tecnologie dell'edificio e degli impianti termici (BACS – Building Automation and Control System) e corrispondente alla Classe A come definita nella Tabella 1 della norma UNI EN 15232 e successive modifiche o norma equivalente: viene attribuito un punteggio premiante pari a 2,00 punti - D.4 Possesso di certificazione secondo la norma ISO14001 – punteggio pari un punto.

CRITERIO E) Qualità dell'organizzazione del cantiere: saranno valutate le migliorie tecniche ed organizzative volte al miglioramento della sicurezza del cantiere e al contenimento delle forme di inquinamento.

CRITERIO F) Struttura tecnica ed elaborati preposti alla progettazione esecutiva rispetto alle indicazioni dell'Amministrazione Comunale: sarà valutata l'idoneità e adeguatezza della struttura tecnica che il concorrente intende utilizzare per la progettazione esecutiva delle opere, in termini di specializzazione, professionalità ed esperienza dei tecnici dedicati alla progettazione esecutiva, in riferimento agli aspetti strutturali, impiantistici, energetici ed ambientali degli edifici (e delle tecniche di restauro di edifici vincolati); al fine dell'applicazione del presente parametro valutativo l'offerente dovrà produrre i curricula dei professionisti individuati nel gruppo di lavoro.

CRITERIO G) Struttura e valutazione delle linee guida e principi DNSH: saranno valutate le migliorie tecniche proposte in riferimento alla scheda di valutazione del rispetto delle linee DNSH REGIME - 2: rispetta il principio del DNSH e non arreca danno significativo all'ambiente e secondo la Scheda Tecnica 2 - Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali.

CRITERIO H) Fornitura e posa di arredamenti: saranno valutate le proposte degli operatori economici.

CRITERIO I) Riduzione dei tempi di realizzazione dei lavori: saranno valutate le proposte degli operatori economici (massimo riduzione ammessa pari a centottanta giorni naturali e consecutivi).

Offerta Economica: i concorrenti dovranno presentare una offerta al ribasso (ribasso percentuale) sull'importo posto a base di gara come corrispettivo di appalto.

Il ribasso offerto dovrà tenere conto di tutte le migliorie proposte nell'offerta che sono a totale carico economico del concorrente.

Il ribasso dovrà essere effettuato sull'importo posto a base di gara pari ad €. 3.387.653,04 per lavoir ed €. 156.309,86 per progettazione, oltre iva e onei per la sicurezza non soggetti a ribasso.

# Indicazione per la redazione dell'offerta tecnica

Offerta tecnica: per la corretta descrizione degli elementi di valutazione innanzi indicati (documentazione tecnico - descrittiva) dovrà essere prodotta, la seguente documentazione:

- relazione esplicativa unica, composta da massimo quaranta facciate in formato A4 dattiloscritte con carattere TIMES NEW ROMAN 12 ed interlinea singola;
- eventuali grafici, disegni e / o diagrammi (massimo venticinque tavole in formato massimo A3), con rappresentazione in scala adeguata.

Nei limiti innanzi detti non sono compresi la copertina e l'eventuale indice.

Tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta da un tecnico abilitato.

21.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica: a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale è attribuito un coefficiente sulla base del metodo attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario.

La rispondenza ai parametri valutativi è determinata secondo una scala di misurazione:

COEFFICIENTE	RISPONDENZA
0,0	Nulla
0,1	Minima
0,2	Ridotta
0,3	Limitata
0,4	Evolutiva
0,5	Significativa
0,6	Sufficiente
0,7	Buona
0,8	Discreta
0,9	Ottima
1,0	Assoluta

A ciascuno degli elementi quantitativi è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo interpolazione lineare.

- 21.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica: per l'attribuzione del punteggio per l'elemento prezzo si utilizza il metodo di interpolazione lineare (proporzionalità diretta) come previsto dalle Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 2/2016: Ci = Ra / Rmax dove:
- > Ci = coefficiente attribuito al concorrente i esimo;
- ➤ Ra = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i esimo;
- Rmax = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.
- 22.4 Metodo per il calcolo dei punteggi dell'offerta tecnica: la commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore, secondo quanto indicato nelle Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 2/2016, par. VI.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:  $Pi = Cai \times Pa + Cbi \times Pb + \dots + Cni \times Pn$ , dove:

- ➤ Pi = punteggio concorrente / i;
- > Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente / i;
- > Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente / i;
- Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente / i;
- $\triangleright$  Pa = peso criterio di valutazione a;
- ➤ Pb = peso criterio di valutazione b;
- $\triangleright$  Pn = peso criterio di valutazione n.

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati gli eventuali punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato.

La cosiddetta "riparametrazione" si applica ai sub - criteri e criteri sia di natura qualitativa sia di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo.

La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

**22. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**: la giurisprudenza amministrativa si è espressa nel senso della non necessarietà, nell'ambito delle procedure telematiche, di sedute pubbliche per l'apertura delle offerte (Consiglio di Stato, sez. III, 03.10. 2016, n. 4050; id., sez. III, 25.11.2016, n. 4990; Tar Sardegna 665/2017): tale orientamento risulta trasfuso, a livello normativo, nell'art. 58, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, che non ha codificato, in relazione alle procedure gestite in forma telematica, alcuna fase pubblica.

Pertanto, la stazione appaltante comunica che non sarà data nessuna comunicazione ai concorrenti circa la pubblicità delle sedute.

Il Responsabile Unico del Procedimento ovvero seggio di gara istituito ad hoc procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il Responsabile Unico del Procedimento procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento (determinazione) che decide le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui al primo comma, dell'art. 29, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi del primo periodo, del quinto comma, dell'art. 85, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass e FVOE reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, con le modalità di cui alla deliberazione n. 157, del 17.02.2016.

**23. COMMISSIONE GIUDICATRICE**: la commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi del nono comma, dell'art. 77, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni.

A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al Responsabile Unico del Procedimento nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cifrario Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 3, del 26.10.2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice ai sensi del primo comma, dell'art. 29, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni.

**24. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**: una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Responsabile Unico del Procedimento procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al Responsabile Unico del Procedimento che procederà ai sensi della lettera b), del quinto comma, dell'art. 76, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni.

La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei già menzionati operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi già riparametrati, attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte in precedenza.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi del nono comma, dell'art. 95, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto dal presente disciplinare.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui al terzo comma, dell'art. 97, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento.

Ai fini della determinazione della soglia di anomalia si considera il punteggio attribuito dai commissari prima della riparametrizzazione.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento - che procederà, sempre, ai sensi della lettera b), del quinto comma, dell'art. 76, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi della lettera a), del terzo comma, dell'art. 59, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi delle lettere a) e c), del quarto comma, dell'art., 59, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

**25. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**: al ricorrere dei presupposti di cui al terzo comma, dell'art. 97, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il Responsabile Unico del Procedimento, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il Responsabile Unico del Procedimento richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Responsabile Unico del Procedimento, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il Responsabile Unico del Procedimento esclude, ai sensi dalla lettera c), del terzo comma, dell'art. 59 e del quinto e sesto comma, dell'art. 97, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del precedente articolo 23.

**26. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**: all'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – od il Responsabile Unico del Procedimento, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al Responsabile Unico del Procedimento tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi del dodicesimo comma, dell'art. 95, dell'art. 95, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi del quinto comma, dell'art. 85, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi del quinto comma, dell'art. 85, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass e FVOE presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Ai sensi del decimo comma, dell'art. 95, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dalla lettera d), del quinto comma, dell'art. 97, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi del quinto comma, dell'art. 32 e del primo comma, dell'art. 33, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi del settimo comma, dell'art. 32, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 bis, dell'art. 88, dell'art. 89 e terzo comma, dell'art. 92, del Decreto Legislativo 06.09.2011, n. 159 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi del sesto e nono comma, dell'art. 93, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della Provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca Dati Nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi del comma 52, dell'art. 1, della Legge 06.11.2012, n. 190 e secondo e terzo comma, dell'art. 92, del Decreto Legislativo 06.09.2011, n. 159 e sue successive modifiche ed integrazioni).

Trascorsi i termini previsti dal secondo e terzo comma, dell'art. 92, del Decreto Legislativo 06.093.2011, n. 159 e sue successive modifiche ed integrazioni dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui al quarto comma, dell'art. 92, del Decreto Legislativo 06.09.2011, n. 159 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Il contratto, ai sensi del nono comma, dell'art. 32, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, non potrà essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro sessanta giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'ottavo comma, dell'art. 32, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.08.2010, n. 136.

Nei casi di cui al primo comma, dell'art. 110, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio / fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, dell'undicesimo comma, dell'art. 216, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni e del Decreto Ministeriale 02.12.2016 (Gazzetta Ufficiale del 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi del secondo comma 2, dell'art. 105, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub - contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e / o fornitura di cui alla lettera c bis, del terzo comma, dell'art. 105, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni.

**27. AVVERTENZE**: la partecipazione alla gara da parte delle imprese concorrenti comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel disciplinare di gara nonché del Capitolato Speciale d'Appalto e in tutti i documenti di gara.

L'amministrazione aggiudicatrice / la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione qualora sussistano o intervengano motivi di interesse pubblico determinanti l'inopportunità di procedere all'aggiudicazione.

Nulla sarà dovuto alle ditte concorrenti al verificarsi di tale evenienza.

L'amministrazione aggiudicatrice / la stazione appaltante si riserva di aggiudicare il presente appalto anche nel caso in cui pervenga o rimanga valida una sola offerta purché la stessa risulti congrua, a suo insindacabile giudizio.

L'aggiudicazione sarà perfetta ed efficace in via definitiva soltanto dopo che l'amministrazione aggiudicatrice / la stazione appaltante abbia effettuato con esito positivo le verifiche ed i controlli in capo all'aggiudicatario circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti dal bando e dal disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipulazione dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni.

Prima della sottoscrizione del contratto l'affidatario sarà tenuto a trasmettere alla stazione appaltante il computo metrico estimativo (con i prezzi) complessivo nel quale devono essere riportate le voci del progetto posto a base di gara e le voci relative alle migliorie offerte, al fine di allegarlo al contratto per farne parte integrante e sostanziale.

L'affidatario nell'esecuzione dei lavori sarà vincolato a quanto offerto, dichiarato e proposto nella propria offerta ed assunto a base per le valutazioni e le attribuzioni dei punteggi per ciascuno degli elementi di valutazione indicati.

L'offerta presentata dal concorrente aggiudicatario integrerà, pertanto, l'oggetto del contratto e le relative obbligazioni devono quindi intendersi completamente ed esclusivamente compensate con il corrispettivo contrattuale deducibile dall'offerta formulata in sede di gara.

**28. ACCESSO AGLI ATTI**: ai fin del presente appalto sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

Ne consegue che, al fine di esercitare il diritto di accesso riguardo a informazioni contenenti eventuali segreti tecnici o commerciali, è essenziale dimostrare non già un generico interesse alla tutela dei propri interessi giuridicamente rilevanti, ma la concreta necessità (da riguardarsi, restrittivamente, in termini di stretta indispensabilità) di utilizzo della documentazione in uno specifico giudizio.

Esclusivamente in relazione al presente appalto la difesa in giudizio dei propri interessi potrà essere dimostrata dall'operatore economico mediante la richiesta di accesso formulata dal proprio legale, a cui dovrà essere allegato, debitamente compilato, l'atto di procura alle liti.

Non saranno comunque prese in considerazioni richieste di accesso agli atti in relazione a informazioni di cui al comma 1, effettuate da operatori economici la cui posizione in graduatoria non permette loro di avere un interesse a ricorrere.

- **29. SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**: geom. Mauro BORELLO Comune di Villafranca Piemonte (TO).
- **30. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**: per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Torino, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
- **31. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**: i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 e sue successive modifiche ed integrazioni, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

# IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(DRUETTA geom. Mario)

documento firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 07.03.2005, n. 82 e sue successive modifiche ed integrazioni